Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 30 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 30 LUGLIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Società alberghiera lucana, società per azioni, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1975. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % 1974-1984 » sorteggiate il 1° luglio 1975. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % 1964-1979 » sorteggiate il 1° luglio 1975. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni « 6 % 1968-1988 » sorteggiate il 10 luglio 1975. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 7 % » sorteggiate il 21 luglio 1975. — **Eigenmann & Veronelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1975. — **Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1975. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1975. — **Immobiliare Confederazione generale italiana del commercio - I.CO.GE.I.CO., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1975, n. **319**.

Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DELL'ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

Art. 1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa.

L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà emanato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.

I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello. Ad essi è assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di corte d'appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.

L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Può essere consentito il voto per corrispondenza.

Il regolamento prevede le modalità per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.

Titolo II

DELLA CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 2.

Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.

In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Il comitato dei delegati può esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esonerati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

Art. 3.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente, sentiti gli ordini competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio, e, successivamente, a revisioni quinquennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione con carattere di continuità.

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

Titolo III

DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

Art. 4.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, nei diversi importi fissati dalla tabella *F*, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purchè tale invalidità si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidità, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge può reiscriversi alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione è considerato utile agli effetti della anzianità di iscrizione, ma non è computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati.

Art. 5.

In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non è concessa o, se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.

In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al comma precedente, che abbia diritto alla surroga.

Art. 6.

Sono abrogati l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Titolo IV

DELLE CONTRIBUZIONI

Art. 7.

Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

I contributi che ogni avvocato o procuratore è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella *B*.

I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella *C*.

I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalità indicate dall'allegata tabella *D*.

Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella *E* allegata alla presente legge.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7, 11, 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Titolo V

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Art. 8.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale.

In ogni caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato ».

Art. 9.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione è stata sospesa da tale articolo, nonchè l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Titolo VI

DEI PROVVEDIMENTI VARI

Art. 10.

La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuità la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.

Art. 11.

Gli avvocati e procuratori legali, che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stato consentito di corrispondere il

contributo personale obbligatorio annuo ridotto a metà, devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.

A coloro che risultino già percepire la pensione forense ridotta a metà, qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, è corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.

L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e l'articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sono abrogati.

Art. 12.

Le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini forensi ed alla Cassa le inadempienze nella corresponsione dei contributi previdenziali da parte degli avvocati e procuratori legali.

Art. 13.

La misura dell'aggio da corrispondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65, è fissata nel 5 per cento; il consiglio di amministrazione della Cassa può stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento, a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni.

Art. 14.

La Cassa corrisponde a persone, uffici ed enti, incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche « Cicerone », un aggio non superiore all'1,50 per cento.

Al personale addetto ai servizi ispettivi e di verifica delle cancellerie e segreterie giudiziarie può essere corrisposto un compenso non superiore allo 0,50 per cento dei proventi netti della vendita delle marche « Cicerone ».

L'aggio ed il compenso previsti nei commi precedenti sono erogati a titolo di indennità per il rischio della gestione e per le maggiori spese incontrate e lavoro svolto.

La misura dell'aggio e del compenso, entro i limiti sopra specificati, è fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, che determina altresì le modalità di erogazione degli stessi.

Art. 15.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti al direttore aggiunto di divisione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché il rimborso delle spese di trasporto sostenute. A ciascuno degli anzidetti amministratori è riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese sostenute nella propria sede per i trasferimenti e gli incarichi disposti dalla Cassa.

Il comitato dei delegati determina ogni due anni le indennità spettanti al presidente ed agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti. Agli stessi ed ai membri supplenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata ogni due anni dal comitato dei delegati.

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente: « Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti ».

Art. 17.

Alla lettera *a*) dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 237, sono aggiunte le seguenti parole: « qualora il comitato dei delegati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore verserà alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote ad essa spettanti ».

Art. 18.

I provvedimenti previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, possono essere adottati anche a favore di familiari superstiti di avvocati e procuratori legali deceduti prima della istituzione della Cassa, purché risulti che questi abbiano esercitato la libera professione forense e siano stati iscritti al disciolto ente di previdenza forense.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sostituito dal seguente: « I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno quindici delegati ».

Art. 19.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è sostituito dal seguente: « La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa, in una seduta alla quale abbiano partecipato almeno quindici delegati ».

Art. 20.

Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

Art. 21.

Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa

ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

L'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato.

Art. 22.

Ogni norma legislativa incompatibile con la presente legge è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1975

LEONE

MORO — REALE — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Contributo personale obbligatorio annuo da corrispondersi, per scaglioni di reddito professionale, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dagli iscritti alla Cassa per poter conseguire i trattamenti previdenziali, nonchè dai pensionati della Cassa stessa che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi.

SCAGLIONI DI REDDITO PROFESSIONALE	Contributo dovuto
Senza reddito o con reddito professionale imponibile sino a L. 4.000.000	L. 300.000
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 4.000.001 a L. 6.000.000	8 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 6.000.001 a L. 8.000.000	10 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 8.000.001 a L. 10.000.000	12 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 10.000.001 a L. 15.000.000	15 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 15.000.001 a L. 20.000.000	18 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a L. 20.000.000	20 per cento

Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contributo personale è ridotta a lire centocinquantamila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonchè degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni.

La Cassa trattiene l'importo del contributo dovuto dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuino a mantenere la iscrizione agli albi, in tredici rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del «non riscosso come riscosso». Gli esattori versano i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

TABELLA *B*

Ogni avvocato o procuratore legale è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero *in qualsiasi procedimento civile* o penale di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

AUTORITA' GIUDIZIARIA	Misura del contributo
1. — Davanti agli uffici di conciliazione	L. 1.000
2. — Davanti alle preture	» 2.000
3. — Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali	» 4.000
4. — Davanti alle corti di appello, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civici	» 6.000
5. — Davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	» 10.000

Il contributo, nei procedimenti civili ed amministrativi, è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, nelle controversie di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono dovuti i contributi previsti dalla presente tabella. I contributi non sono dovuti dagli avvocati e procuratori legali dipendenti dagli istituti previdenziali ed iscritti negli elenchi speciali.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche dalle persone che non siano nè avvocati nè procuratori legali, quando esercitino il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

TABELLA C

E' dovuto alla Cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio, esclusi soltanto i provvedimenti che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio e le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

Il contributo non è dovuto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, promossi direttamente dagli interessati senza l'intervento di un avvocato o di un procuratore legale, e per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

AUTORITA' GIUDIZIARIA	Misura del contributo
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori	L. 1.500
Per i decreti penali non opposti . . .	3 per mille, con un minimo di L. 2.000 ed un massimo di L. 6.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori	L. 6.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali	» 10.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, dei tribunali regionali delle acque pubbliche, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici	» 12.000
Per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare, del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	» 15.000
Per i lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'art. 825 del codice di procedura civile	3 per mille, con un minimo di L. 15.000

I contributi sono dovuti per ciascun provvedimento e sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione della imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto della prima costituzione nel procedimento; per le ordinanze e per le decisioni del Consiglio di Stato all'atto del deposito del ricorso; per le decisioni della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. I contributi di cui al presente comma non sono ripetibili comunque si esaurisca il procedimento.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e, qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

TABELLA D

E' dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati:

CERTIFICATI	Misura del contributo
Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro e di previdenza	L. 1.000

Il contributo è riscosso con l'applicazione di apposita marca a cura dei competenti uffici.

TABELLA E

L'avvocato o il procuratore legale, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, ad eccezione delle attività di patrocinio, una percentuale sull'importo della retribuzione, come dalla seguente tabella:

IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE	Aliquota percentuale dovuta
Sulle somme eccedenti le 100.000 lire	12 per cento

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto delle relative imposte.

La rinuncia alla retribuzione esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. — Pensioni di anzianità agli infrasettantenni	L. 150.000
2. — Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni:	
— se il pensionato è stato cancellato dagli albi	» 220.000
— se il pensionato conserva la iscrizione agli albi	» 150.000
3. — Pensioni di invalidità:	
— per coloro che si cancellano dagli albi	» 220.000
— per coloro che conservano la iscrizione agli albi	» 100.000
4. — Pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
— figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico	» 100.000
— coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico	» 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro	» 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasettantenni che fruiscono della pensione di anzianità di L. 150.000 mensili conseguono la maggiore pensione di L. 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1973 con il quale il dott. Marletta Giuseppe veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria;

Vista la nota n. 17/Ris. del 4 aprile 1975 con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il parere del consiglio di presidenza, ha proposto, tra l'altro, la nomina del consigliere della Corte dei conti dottore Silvio Pergameno a membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria, in sostituzione del consigliere dott. Giuseppe Marletta, già titolare dell'incarico

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 16 aprile 1975 il dott. Silvio Pergameno, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria, in sostituzione del dott. Giuseppe Marletta.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 223

(6335)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1974 con il quale il dott. Antonio Sorrentino veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata;

Vista la nota n. 17/Ris. del 4 aprile 1975 con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il parere del consiglio di presidenza, ha proposto tra l'altro, la nomina del consigliere della Corte dei conti dottore Tullio Lazzaro a membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata in sostituzione del consigliere dott. Antonio Sorrentino già titolare dell'incarico;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 16 aprile 1975 il dott. Tullio Lazzaro consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata in sostituzione del dott. Antonio Sorrentino.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 224

(6334)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1974 con il quale il dott. Riccardo Buonadonna veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise;

Vista la nota n. 17/Ris. del 4 aprile 1975 con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il parere del consiglio di presidenza, ha proposto, tra l'altro, la nomina del consigliere della Corte dei conti prof. dottore Angelo Lener a membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise in sostituzione del consigliere dott. Riccardo Buonadonna già titolare dell'incarico;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 16 aprile 1975 il prof. dott. Angelo Lener consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise in sostituzione del dott. Riccardo Buonadonna.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 222

(6333)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Modalità per il recupero della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per i lavori di riparazione di edifici danneggiati da calamità naturali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) nevicate dei primi mesi del 1956 nel territorio del comune di Sassoferrato in provincia di Ancona;

2) piogge torrenziali dei giorni 28 e 29 agosto 1967, in territorio del comune di Montappone in provincia di Ascoli Piceno;

3) nubifragio dei giorni 7 e 8 gennaio 1968 nel territorio del comune di Fermo in provincia di Ascoli Piceno;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota di rimborso a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, per la riparazione d'ufficio degli edifici privati danneggiati;

Decreta:

I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:

1) in ragione del 35% qualora il loro reddito accertato ai fini della imposta complementare per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000;

2) in ragione del 50% qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;

3) in ragione del 75% qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 2.000.000;

4) in ragione del 100% negli altri casi.

b) *Società o enti tassati in base al bilancio*: in ragione del 100 per cento.

c) *Società o enti collettivi*: nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera a), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti la società.

d) *Provincie, comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, istituti autonomi per le case popolari, enti ecclesiastici e istituti di beneficienza*: in ragione del 35 per cento.

Il versamento va effettuato in un'unica soluzione se trattasi di importo inferiore a L. 200.000 (duecentomila).

Qualora la somma dovuta sia pari o superiore al predetto importo il rimborso può essere effettuato in due o più rate annuali posticipate uguali, senza interessi, fino ad un massimo di dieci.

Il credito dello Stato è garantito da ipoteca consensuale, ai sensi degli articoli 2821, 2827 e seguenti del codice civile, sugli immobili riparati, da iscriversi a cura dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6338)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1975.

Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la nota 3101128 in data 21 marzo 1975 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato di aver designato il dott. Enzo Cofanelli quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione del dott. Manlio Bottari collocatore a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Enzo Cofanelli è chiamato a far parte quale membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in sostituzione del dott. Manlio Bottari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1975
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 279

(6368)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1975.

Autorizzazione alla ditta Vittorio Volpi, in Trieste, ad installare uno stabilimento nel punto franco di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 23 dicembre 1959, istitutivo di un punto franco nel comprensorio del porto di Trieste;

Visto il foglio n. 2959/R/25/C/BA/et del 31 luglio 1972 del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia - Divisione affari finanziari e del bilancio, con il quale è stata inviata la domanda, datata 20 dicembre 1971, della ditta Vittorio Volpi, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad impiantare uno stabilimento nel punto franco di cui sopra, per effettuare l'assiemaggio di motori marini, di gruppi elettrogeni ed ausiliari di bordo costituiti da basamenti, invertitori di marcia, organi di propulsione, macchine elettriche e quadri elettrici di produzione nazionale e propria, con motori Diesel di produzione della Germania occidentale e macchine elettriche di produzione jugoslava e nazionale, destinati a Paesi terzi;

Sentiti i Ministeri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La ditta Vittorio Volpi, con sede in Trieste, via dell'Annunziata n. 5, è autorizzata ad impiantare uno stabilimento nel punto franco di Trieste, istituito con decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 53 del 23 dicembre 1959, per svolgere l'attività di assiemaggio di motori marini, di gruppi elettrogeni ed ausiliari di bordo costituiti da basamenti, invertitori di marcia, organi di propulsione, macchine elettriche e quadri elettrici di produzione nazionale e propria, con motori Diesel di produzione della Germania occidentale e macchine elettriche di produzione jugoslava e nazionale, destinati a Paesi terzi.

Art. 2.

Ai fini di cui all'art. 9 del decreto commissariale n. 53 del 23 dicembre 1959, lo stabilimento indicato nel precedente articolo è sottoposto, a spese della ditta interessata, a vigilanza finanziaria permanente.

Art. 3.

La direzione della circoscrizione doganale di Trieste stabilirà le modalità e le cautele da osservarsi per la tutela degli interessi dell'erario.

Roma, addì 24 giugno 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1975.

Designazione degli istituti di credito con i quali, oltre che con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, la società concessionaria per la progettazione e la costruzione della nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino potrà contrarre mutui per il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione dell'opera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 novembre 1973, n. 755, recante norme per la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e per la costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino;

Visto, in particolare, l'art. 12 della citata legge numero 755, il quale, ai fini del reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione di detta aerostazione, autorizza la società concessionaria per la progettazione e la costruzione dell'opera a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, i quali potranno effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la loro attività ordinaria;

Considerato che, in applicazione della succitata disposizione, si debba procedere alla designazione dei cennati istituti di credito a medio e lungo termine per la concessione dei finanziamenti da destinare alla realizzazione dell'opera di cui innanzi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 10 novembre 1973, n. 755, gli altri istituti di credito a medio e lungo termine, oltre al Consorzio di credito per le opere pubbliche, con i quali la società concessionaria per la progettazione e la costruzione della nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino è autorizzata a contrarre mutui, per il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione dell'opera medesima, sono i seguenti:

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (ICIPU);
Istituto mobiliare italiano (I.M.I.);
Banca di credito finanziario (Mediobanca);
Banca per finanziamenti a medio termine (Interbanca);
Ente finanziamento interbancario (Efibanca);
Banca centrale di credito popolare (Centrobanca);
sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità istituite presso il Credito fondiario S.p.a., l'Istituto italiano di credito fondiario, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale del lavoro, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto bancario San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6339)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento giuridico e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1972, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1975, con il quale è stato provveduto alla sostituzione del presidente dell'Associazione nazionale addestramento professionale;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere di amministrazione prof. Luigi Grisoni, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Roberto Confalonieri è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, in qualità di esperto ed in sostituzione del professore Luigi Grisoni, dimissionario.

Il predetto prof. Confalonieri scadrà dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con decreto ministeriale 25 ottobre 1972, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6367)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Approvazione del nuovo statuto dei Monti uniti di credito su pegno Domenico Siniscalco-Ceci Foggia, di 2ª categoria, in Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti uniti di credito su pegno Domenico Siniscalco-Ceci Foggia, di 2ª categoria, con sede in Foggia, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 14 ottobre 1972, del 10 maggio 1973 e dell'11 febbraio 1974;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 22 febbraio 1974 e 20 settembre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dei Monti uniti di credito su pegno Domenico Siniscalco-Ceci Foggia, di 2ª categoria, con sede in Foggia, composto di sessantatre articoli, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

STATUTO DEI MONTI UNITI DI CREDITO SU PEGNO DOMENICO SINISCALCO-CECI FOGGIA

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1.

I Monti uniti di credito su pegno di Foggia traggono la loro origine: dal pio monte di Santa Maria della Pietà, fondato nel 1587 per disposto di testamento della signora Rosa Del Vento, ed eretto in ente morale con regio assenso del 26 aprile 1588, e da altri sei monti, istituiti successivamente in Foggia, dai signori: Giovanni Perla (17 maggio 1764); Ottavio Rajiti (26 febbraio 1777); Emilia Morrone (22 gennaio 1782); Emilia Minossi (9 dicembre 1783); Vitantonio Della Croce (9 agosto 1788); Vincenzo Nannarone (16 giugno 1792).

Con ordinanza sovrana del 26 giugno 1797 essi vennero riuniti in amministrazione unica, sotto il titolo «RR. Monti uniti di Pietà» successivamente mutato, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, in «Monti uniti di credito su pegno di Foggia».

La intestazione a «Domenico Siniscalco-Ceci» è stata deliberata ed aggiunta in omaggio alla volontà della benefattrice Anna Maria Siniscalco-Ceci, che con testamento del 1° aprile 1937 legava ai Monti il palazzo Siniscalco di Foggia.

L'attuale denominazione è: «Monti uniti di credito su pegno Domenico Siniscalco-Ceci Foggia».

La sede legale è in Foggia al corso Garibaldi n. 72.

Essi sono regolati dalle leggi e disposizioni vigenti, quali Monti di seconda categoria, abilitati alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2.

I Monti hanno come scopo fondamentale la concessione di prestiti d'importo anche minimo a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale, e di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento per favorire in particolare lo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Gli utili annualmente accertati in sede di bilancio saranno attribuiti ad incremento della massa di rispetto ed opera di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

Il patrimonio dei Monti è formato:

dal fondo di dotazione;

dal fondo di riserva ordinaria;

dal fondo oscillazione titoli;

dal fondo rischi e perdite eventuali;

da altri fondi costituiti per scopi speciali comunque denominati

Art. 4.

I Monti, secondo le tavole di fondazione ed i legati ricevuti, hanno l'obbligo di provvedere:

a) alla erogazione della somma complessiva di L. 2880 annue, in sussidi a beneficio di poveri ed infermi di riconosciuta onestà e moralità;

b) alla concessione di n. 8 dotaggi a beneficio di ragazze povere della città di Foggia, che abbiano compiuto i quattordici e non superato i trenta anni di età, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento, per un importo complessivo di L. 844 annue (L. 130 il primo dotaggio e L. 102 i successivi);

c) alla concessione di due borse di studio, di L. 90 ciascuna, a beneficio di due studenti poveri della r. scuola industriale « Saverio Altamura » di Foggia;

d) alla concessione annua di una borsa di studio di L. 170, a favore di un seminarista che voglia darsi al sacerdozio;

e) alla spegnorazione gratuita, al 7 agosto di ciascun anno, dei pegni di importo minimo, per la somma complessiva di L. 4000;

f) alla osservanza dei seguenti oneri di culto, fissati nella somma di L. 5037,47 annue, derivanti dai testamenti qui di seguito riportati:

legato della fondatrice Rosa Del Vento, e dei benefattori De Stasio ed Accettulli (testamenti 1587, 1810, 1890) per celebrazione di Messe;

legato della fondatrice Morrone Emilia: testamento 22 gennaio 1782: per celebrazione messe, anniversario e spese di culto;

legato del benefattore Rosati Francesco: testamento 12 agosto 1873: per celebrazione di messe;

legato del benefattore Valerio Giuseppe: testamento 14 gennaio 1880: per celebrazione di messe;

legato della benefattrice Serrilli Antonietta: testamento 20 agosto 1883: per celebrazione di messe);

legato della benefattrice De Biase Maria Luigia: testamento 27 dicembre 1897: per celebrazione di messe;

legato del benefattore De Benedictis Gaetano: testamento 28 aprile 1902: per celebrazione di messe;

legato della benefattrice Ciavarella Caterina vedova Sportelli: testamento 20 maggio 1902: per celebrazione messe ed anniversario;

legato del sacerdote don Orazio Rotundi: testamento 23 marzo 1907: per celebrazioni messe e manutenzione della sua cappella al cimitero;

legato della benefattrice Anna Maria Siniscalco-Ceci: testamento 1° aprile 1937: per celebrazione di messe ed anniversari.

Art. 5.

Sono organi dei Monti:

a) il consiglio d'amministrazione;
b) il presidente del consiglio d'amministrazione;
c) il collegio sindacale;
d) il direttore.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

I Monti sono amministrati da un consiglio d'amministrazione, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

I consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione del comune di Foggia;
uno dall'amministrazione della provincia di Foggia;
uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Foggia.

La nomina di detti consiglieri non comporta rappresentanza negli organi amministrativi dell'istituto degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Gli amministratori dei Monti durano in carica quattro anni, e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

b) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati dell'istituto.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi d'incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Gli amministratori non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con i Monti; ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno provvedere alla loro estinzione, pena la decadenza dall'incarico.

Gli amministratori, i quali all'atto della nomina risultassero obbligati in via diretta o indiretta con i Monti, sono tenuti ad estinguere ogni obbligazione entro sei mesi dall'assunzione dell'ufficio. Decorso questo termine, gli amministratori che non abbiano adempiuto a tale obbligo, saranno dichiarati decaduti.

Saranno dichiarati decaduti dall'ufficio anche gli amministratori i quali iniziano lite con i Monti.

Art. 8.

Il consiglio d'amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonchè sulla revoca dello stesso;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

4) sulla formazione dei regolamenti organici e delle tabelle di retribuzione del personale dipendente;

5) sulle assunzioni, nomine, promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa o a riposo del personale dipendente, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento organico;

6) sulla istituzione di eventuali commissioni - consultive, determinandone le funzioni e la durata; e sulla nomina dei membri delle stesse;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

9) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di assistenza e di pubblica utilità;

10) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

11) sulle autorizzazioni a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

12) sulle norme che regolano l'attività pegnoratizia, nello ambito delle disposizioni di legge vigenti e delle norme contenute nel presente statuto;

13) sulle anticipazioni su titoli, di che alla lettera b) dello art. 54 di importo superiore a lire 5 milioni nonchè su tutte le altre operazioni contemplate in detto art. 54;

14) sulle cancellazioni, riduzioni, restrizioni di ipoteche, surrogazioni a favore di terzi, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, se il credito dei Monti non sia estinto;

15) sulle transazioni;

16) sulla misura dei gettoni di presenza da assegnarsi agli amministratori e degli emolumenti da assegnarsi ai sindaci, a mente degli articoli 11 e 13 del presente statuto;

17) su qualunque argomento che il presidente credesse di sottoporgli nell'interesse dei Monti, ed a sollievo delle sue responsabilità.

Art. 9.

Il consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Perchè le adunanze del consiglio siano valide è necessario la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole almeno di tre dei presenti.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte del consiglio da maggior tempo; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che sarà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 10.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo verrà considerato dimissionario, e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 11.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta del consiglio cui partecipano.

La misura del gettone viene deliberata all'inizio di ogni quadriennio e corrisposta ad approvazione intervenuta da parte dell'organo di vigilanza.

La misura del gettone è fissata per l'anno 1973 e seguenti in L. 7.000.

Titolo III

PRESIDENTE

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale dei Monti, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed eventuali commissioni consultive.

Esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio e sull'andamento di tutti i servizi dei Monti.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la rafitica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore dei terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, quando il credito dei Monti sia integralmente estinto.

Il presidente può, inoltre, assumere la direzione delle aste pubbliche indette per la vendita dei pegni non riscattati o rinnovati.

In assenza, o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in caso di assenza o d'impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano; quest'ultimo è da individuarsi secondo i criteri stabiliti dal quinto comma del precedente art. 9.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Titolo IV

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 13.

Presso i Monti funziona, con le attribuzioni stabilite nello art. 10 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, un collegio di tre sindaci di cui uno, che presiede il collegio nominato dalla Banca d'Italia, e due dall'amministrazione comunale di Foggia.

I sindaci durano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente deve subito informare l'ente che lo ha nominato, affinchè questo provveda alla sua sostituzione.

Il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese effettivamente sopportate per lo espletamento delle loro funzioni, e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito, su proposta del consiglio di amministrazione dei Monti.

Art. 14.

Non possono far parte contemporaneamente del collegio sindacale il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso; nè il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore o degli impiegati dei Monti.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Per i sindaci valgono tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Titolo V

DIRETTORE

Art. 15.

Il direttore dei Monti è nominato dal consiglio di amministrazione che vi provvede normalmente mediante concorso pubblico; può provvedervi altresì mediante promozione, concorso interno o per chiamata dall'esterno.

La nomina del direttore dei Monti, qualunque sia il sistema di assunzione, non può avere effetto senza il benestare dell'organo di vigilanza per le aziende di credito.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del consiglio d'amministrazione, con diritto a far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. Esso può intervenire alle adunanze delle commissioni eventualmente costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 8.

Il direttore istruisce gli affari dei Monti e provvede ad eseguire le deliberazioni del consiglio.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, i verbali del consiglio ed ogni dichiarazione, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio.

Il direttore deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o impedimento del direttore, il consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo anche fra i propri membri.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore stesso.

Titolo VI

PERSONALE

Art. 16.

In apposita regolamentazione verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi, e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni, le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare diritti e doveri del personale medesimo.

Le funzioni esecutive dei Monti sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione.

Art. 17.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con i Monti, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dei Monti venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Potrà essere consentito al personale, in linea del tutto eccezionale, di effettuare con l'Istituto prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, le modalità e le condizioni (massimali d'importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto e da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela. Inoltre per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione, può, in via del tutto eccezionale, deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto o l'esecuzione di lavori straordinari di rinnovamento di appartamenti ubicati nella zona di competenza dell'Istituto da adibire ad uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo VII

OPERAZIONI PASSIVE - DEPOSITI FRUTTIFERI

Art. 18.

I Monti ricevono somme in deposito fruttifero rilasciando appositi libretti che possono essere al portatore o nominativi o nominativi pagabili al portatore.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali i Monti abbiano aderito; fissa le caratteristiche formali dei libretti per le varie categorie di depositi.

Art. 20.

Le categorie di depositi che i Monti ricevono sono:

a) depositi a risparmio libero ordinario e a piccolo risparmio (nominativi e al portatore);

b) depositi a piccolo riparmio speciale (solo nominativi);

c) depositi a risparmio vincolato a tempo (nominativi e al portatore);

d) depositi a risparmio in c/c libero (solo nominativi).

I libretti a piccolo risparmio speciale possono essere emessi solo a favore degli enti indicati nell'art. 31 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, e a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori.

L'ammontare delle somme depositate in questa categoria di libretti non dovrà in alcun caso superare il dieci per cento dei depositi raccolti dai Monti.

Art. 21.

Il libretto al portatore può contenere una indicazione proposta dal depositante: un nome, un motto, etc.

Esso è cedibile con la semplice tradizione manuale e i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per i Monti.

Art. 22.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità dello Istituto in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, agli eredi o aventi causa.

Il libretto nominativo può essere rilasciato con l'intestazione al nome di più persone, anche con la facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari e i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti dei Monti se non siano stati ad essi comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nei casi di fallimento occorrerà la notifica ai Monti da parte del curatore dell'opposizione contro rimborsi a titolari falliti.

Art. 23.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo, può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante, e in ogni caso, col consenso del titolare; o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo o condizione deve essere di gradimento dei Monti e per la sua effettiva validità l'annotazione relativa sul libretto dev'essere controfirmata dall'impiegato addetto al servizio risparmi.

Art. 24.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore è considerato al portatore nei rapporti con i Monti. Il relativo credito è pagabile all'esibitore del libretto che ne è considerato il legittimo possessore. Ove però sia stato notificato ai Monti il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della capacità di agire dello stesso, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 25.

Il tasso d'interesse che i Monti corrispondono sui depositi delle varie specie è stabilito dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi dei Monti.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Art. 26.

I movimenti di versamenti e di prelevamenti sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Art. 27.

I libretti devono essere presentati normalmente almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dai Monti nei loro registri.

L'inosservanza di questa prescrizione libera i Monti da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte dell'istituto.

Art. 28.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Art. 29.

In caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di carattere generale e le leggi vigenti in materia.

Tuttavia il consiglio di amministrazione può stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati, prescindendo dalle formalità ordinarie, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di libretti il cui credito sia contenuto in limiti di legge che consentono l'adozione di tali norme.

Depositi a risparmio ordinario e piccolo risparmio

Art. 30.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza delle norme vigenti in materia, degli usi e consuetudini in atto presso la maggioranza delle aziende di credito, e delle norme di vigilanza sulle aziende di credito.

Il consiglio di amministrazione può dare facoltà alla direzione di pagare immediatamente le somme richieste dall'esibitore del libretto di deposito, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi vincolati

Art. 31.

I Monti ricevono somme in deposito a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale, si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 32.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo, peraltro, se il vincolo ha scadenza superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 33.

Qualora, alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà rinnovato per un ugual periodo.

Art. 34.

I prelevamenti anticipati sui depositi a risparmio vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle disposizioni vigenti in materia, e dalle norme dettate dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Depositi in conto corrente

Art. 35.

I Monti accettano depositi in conto corrente con le modalità stabilite nel regolamento corrispondendo per tali depositi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni saranno dai Monti tenute separate, nelle scritturazioni, dalle altre categorie di depositi.

Art. 36.

Il correntista può disporre delle somme a suo credito a mezzo di assegni.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per rimborso di somme maggiori, sono quelle stabilite dalle norme vigenti in materia, dagli usi e consuetudini, da accordi interbancari e da norme emanate dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Il consiglio di amministrazione può peraltro autorizzare la direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdità di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Titolo VIII

PRESTITO SU PEGNO DI COSE MOBILI

Art. 37.

Sono accettati in pegno oggetti di oro, di argento, e pietre preziose.

Art. 38.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, quelli facilmente danneggiabili, gli oggetti sacri ed in genere quelli che l'amministrazione a suo criterio insindacabile creda di non accettare nell'interesse dell'istituto, specie quando si abbiano motivi di dubbio sulla legittima provenienza degli oggetti.

Art. 39.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati a cura dei Monti contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito aumentato di un quarto.

Art. 40.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al presentatario di una polizza, la quale è un titolo al portatore, anche se contenga l'indicazione di un nome.

Essa deve contenere, oltre a quanto è stabilito nell'art. 10 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'orario di servizio e la sede dei Monti dove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa debbono inoltre essere riportate le norme contenute nel successivo art. 45 relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno, nonchè il testo dell'art. 31 della predetta legge, e le altre disposizioni che fossero stabilite dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 41.

Il limite minimo dei pegni è di lire mille. Le sovvenzioni superiori alle lire duecentocinquantamila e fino a lire un milione, vanno autorizzate caso per caso dal direttore. Le sovvenzioni d'importo superiore e fino ad un massimo di lire due milioni vanno autorizzate caso per caso dal presidente.

Art. 42.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile.

Il pegnorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore, ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto offerto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 43.

La durata dei prestiti è stabilita in mesi sei. Possono essere concesse rinnovazioni totali o parziali dei pegni dopo la scadenza del prestito. Per ottenere la rinnovazione totale o parziale, è in ogni caso indispensabile il versamento integrale ai Monti di quanto dovuto per interessi, oneri ed accessori dalla data di costituzione del pegno alla data in cui si richiede la rinnovazione.

I prestiti potranno essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Art. 44.

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti fino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 45.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza di pegno, si applicano le leggi e le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Tuttavia il consiglio di amministrazione può stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati, prescindendo dalle formalità ordinarie, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di polizze il cui credito sia contenuto in limiti di legge che consentono l'adozione di tali norme.

Art. 46.

I Monti non rispondono dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi ed occulti, anche se non segnalati in polizza; non rispondono altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando essa derivi da caso fortuito o forza maggiore. Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'art. 39, o quando i Monti siano responsabili dei danni derivati agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non potrà mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito dei Monti per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 47.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, sono venduti all'asta pubblica.

Le aste debbono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede dei Monti e nella sala dove le aste debbono essere svolte. L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste, e fino al compimento delle aste medesime.

Esso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'asta nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 48.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed in ore che facilitino il concorso del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti debbono essere stabilite nel regolamento interno.

Art. 49.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente. Possono essere ammesse offerte segrete.

Le offerte segrete debbono essere presentate prima dello inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima dell'aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra di offerta segreta deve essere preferita quella presentata prima. Nel regolamento interno verranno stabilite altre norme atte a meglio disciplinare tale materia.

Nel caso previsto dall'art. 15 della legge 10 maggio 1938, n. 745 l'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi almeno dopo due esperimenti di asta.

Art. 50.

Alle aste indette dai Monti sono applicabili gli articoli 353 e 354 del codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 51.

Le aste vengono dirette dal presidente o dal vice presidente. In caso di loro assenza o impedimento, il consiglio può conferire l'incarico di dirigerle ad un proprio membro, o al direttore, o ad un funzionario dell'istituto.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro, con l'indicazione del numero di polizza relativa ai pegni venduti, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 52.

I Monti non rispondono dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti deliberati a favore di terzi, nè del loro peso, misura e qualità, quando il reclamo non sia stato fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 53.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito dei Monti per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine è devoluta ai Monti in aumento del patrimonio.

Titolo IX

OPERAZIONI VARIE

Art. 54.

I capitali amministrati dai Monti, quando siano esuberanti rispetto all'attività istituzionale dell'ente possono essere impiegati nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato, garantiti dallo Stato, o di cartelle fondiarie;

b) in anticipazioni su titoli di cui alla precedente lettera *a*);

c) nello sconto di cedole con scadenza non superiore a sei mesi dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in mutui ipotecari;

e) in prestiti contro cessione dello stipendio o salario in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, purchè i relativi rischi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

f) in prestiti da estinguere in un periodo massimo di anni tre a rate fisse mensili, a favore di impiegati e salariati con oltre dieci anni di servizio presso amministrazioni pubbliche e private, quando presentino due firme idonee, e siano garantite da impegno irrevocabile dalle aziende datrici di lavoro a trattenere, su delega espressa dal beneficiario, sulle competenze ordinarie di quest'ultimo, o su qualunque altra indennità a lui spettante, le rate di disdebito; o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'intero residuo debito vantato in quel momento dai Monti;

g) in acquisto di immobili, nei casi e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

h) in deposito in conto corrente, presso le casse di risparmio postali, l'istituto di emissione, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ordinarie ed i monti di credito su pegno di prima categoria;

i) in concessioni di sovvenzioni cambiarie, di importo non superiore a due milioni che portino due idonee firme, una delle quali deve appartenere a persona proprietaria di beni immobili largamente sufficienti a garantire il recupero del credito, salvo che si tratti di persona di indubbia serietà e puntualità;

l) in sovvenzioni cambiarie garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà del richiedente, di valore per lo meno doppio della sovvenzione richiesta;

m) in sovvenzioni cambiarie ordinarie, che portino due idonee firme, e siano inoltre garantite da valide cessioni di crediti certi, liquidi ed esigibili, che uno o ambedue i richiedenti vantino verso pubbliche amministrazioni, in dipendenza di contratti di appalti in corso o già espletati, e di data certa per avvenuta registrazione;

n) in anticipazioni a enti ed istituti pubblici, di cui al successivo art. 60 per i quali i Monti disimpegnano i servizi di tesoreria e di cassa, nei limiti fissati nelle apposite convenzioni, ed in ogni caso, con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale in materia di limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, emanate dall'organo di vigilanza;

o) in operazioni in cambi nei limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni valutarie;

p) in operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino l'istituto a compiere anche in deroga al proprio statuto.

Art. 55.

Le sovvenzioni cambiarie di cui alla lettera *l*) del precedente art. 54 sono di norma concesse con obbligo di estinzione mediante decurtazioni periodiche (quadrimestrali o semestrali) entro un periodo massimo di anni cinque.

Nell'atto notarile con cui il beneficiario dell'operazione consente l'accensione dell'ipoteca a favore dei Monti deve essere consacrata apposita clausola, con cui l'affidato si impegna a rientrare nei limiti consentiti dall'art. 57 in caso di riduzione di valore dei beni oggetto della garanzia e si impegna altresì a non chiedere l'estinzione anticipata dell'operazione se non siano trascorsi almeno diciotto mesi dal suo inizio.

Art. 56.

Le anticipazioni su titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 54 sono autorizzate dal direttore quando la sovvenzione non superi l'importo di L. 1.000.000; per importi superiori: dal presidente o da chi ne fa le veci quando l'anticipazione non supera l'importo di L. 5.000.000; infine dal consiglio di amministrazione quando l'anticipazione supera detto importo.

Le anticipazioni non possono eccedere l'ottanta per cento dell'ultimo prezzo di compenso in borsa dei titoli stessi, e debbono essere effettuate con la clausola che obblighi il debitore a ridurre il prestito, o a fornire un supplemento di garanzia, nel caso che il valore dei titoli, nel corso dell'operazione, subisca un ribasso che riduca il margine di garanzia di cui sopra.

Le anticipazioni non possono avere una durata superiore a sei mesi, ma sono rinnovabili.

Quando il debitore non provveda, entro cinque giorni dalla scadenza, al pagamento della somma dovuta ai Monti, questi, senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, possono far vendere da un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti i titoli ricevuti in garanzia, tenendo in un conto infruttifero l'eventuale eccedenza, dedotto il loro credito per capitale, interessi e spese, a disposizione dell'avente diritto.

La medesima procedura si applica nei confronti del debitore che, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuto ribasso del valore dei titoli, effettuata dai Monti a mezzo lettera raccomandata, non provveda a ristabilire il rapporto, di cui al secondo comma del presente articolo, fra il valore dei titoli offerti in garanzia ed il credito dei Monti.

I Monti agiranno per il recupero delle differenze quando il prezzo ricavato risultasse insufficiente a coprire il loro credito.

Essi infine si intendono esonerati da ogni obbligo di verifica delle estrazioni dei titoli ottenuti in garanzia.

Art. 57.

I mutui ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili sia rustici che urbani, siti nella zona in cui operano i Monti, gli immobili devono risultare di valore almeno doppio della somma da concedersi a prestito, e capaci di produrre un reddito certo, riconosciuto dai Monti, per tutta la durata presunta dell'operazione.

Le perizie devono essere redatte da tecnici di fiducia dei Monti.

I fabbricati sottoposti ad ipoteca debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, della caduta del fulmine e dalle esplosioni di gas, presso compagnie di gradimento dei Monti. Nelle polizze di assicurazione deve essere inserita apposita clausola che riconosca i Monti come beneficiari privilegiati di ogni indennizzo che venga liquidato a seguito di sinistro nel periodo di validità dell'operazione di mutuo.

I mutui debbono essere rimborsati mediante pagamento di rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di dieci anni.

La somma da impiegarsi nei mutui ipotecari non deve eccedere il 15 % (quindici per cento) dei capitali amministrati dai Monti (Fondi patrimoniali e depositi).

Art. 58.

I prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni debbono essere concessi su domanda diretta degli interessati, con esclusione di qualsiasi intermediario.

Le norme per la concessione delle operazioni contemplate nel presente articolo saranno stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, dal regolamento interno.

Art. 59.

I Monti potranno ricevere, a titolo di custodia semplice, depositi di titoli di credito e di oggetti preziosi, secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento interno.

I Monti rispondono degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dai Monti stessi all'atto della costituzione del deposito.

Art. 60.

I Monti possono assumere, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, servizi di ricevitoria, tesoreria provinciale e comunale, nonchè i servizi di cassa di istituti, enti ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di monti di credito su pegno, di casse di risparmio ed altri istituti di credito.

I Monti possono contrarre anticipazioni passive nonchè mutui con le formalità di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Titolo X

BILANCIO E UTILI

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione entro il mese successivo approva il bilancio ed assegna i 9/10 degli utili netti di esercizio ad aumento del patrimonio dei Monti, ed un decimo degli utili stessi a favore di opere di assistenza e pubblica utilità.

Titolo XI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 62.

I Monti hanno durata illimitata e possono cessare la loro attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione dei Monti, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte le obbligazioni che costistuiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opera di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni in cui i Monti operano.

Art. 63.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori dei Monti hanno eletto il domicilio presso la sede dei Monti in Foggia, al corso Garibaldi n. 72.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6341)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Variazione di carica in seno alla commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 247, concernente la costituzione della commissione censuaria centrale, con il quale fra l'altro sono stati designati a far parte della commissione medesima, con competenza per entrambe le sezioni, il prof. Enzo Giorgi ed il prof. Carlo Vanzetti, in qualità rispettivamente di membro effettivo e di membro supplente;

Considerato che il prof. Carlo Vanzetti ha fatto parte ininterrottamente della commissione censuaria centrale dal quadriennio 1957-60 quale membro supplente, in virtù del decreto ministeriale 7 dicembre 1956, e successivi decreti;

Considerato altresì che il prof. Enzo Giorgi è stato chiamato per la prima volta a far parte della commissione in argomento;

Ritenuta l'opportunità che il prof. Carlo Vanzetti debba far parte della commissione censuaria centrale in qualità di membro effettivo;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 3 maggio 1975 concernente la costituzione della commissione censuaria centrale, il prof. Carlo Vanzetti è nominato membro effettivo per entrambe le sezioni della anzidetta commissione censuaria, mentre il prof. Enzo Giorgi è nominato membro supplente per entrambe le sezioni della stessa commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6476)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1975.

Aumento della posta di giuoco dei concorsi pronostici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1971, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici venne fissato in L. 95;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il prezzo della posta di giuoco dei concorsi pronostici;

Decreta:

A decorrere dal concorso Enalotto n. 35 del 30 agosto 1975, dal concorso Totocalcio n. 1 del 31 agosto 1975 e dal concorso Totip n. 35 del 31 agosto 1975, esercitati rispettivamente dallo Stato, dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E., il prezzo della posta unitaria di giuoco è fissato in L. 140.

La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(6475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968.

Il 2 maggio 1975 a Londra e Washington, e il 4 maggio 1975 a Mosca, in base ad autorizzazione disposta con legge 24 aprile 1975, n. 131, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 30 aprile 1975, ha avuto luogo il deposito dello strumento di ratifica del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968.

In tale occasione, i rappresentanti italiani presso i tre Governi depositari hanno altresì confermato, con nota diplomatica, la seguente dichiarazione fatta, a nome del Governo italiano, al momento della sottoscrizione del trattato stesso (28 gennaio 1969):

« Il Governo italiano, nel procedere alla firma del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, desidera rinnovare le dichiarazioni da esso fatte, in merito al trattato, in varie sedi internazionali, e accolte dal Parlamento della Repubblica nel dibattito svoltosi nella seconda metà dello scorso mese di luglio e alla fine dello scorso mese di agosto.

Sulla base di tali dichiarazioni il Governo italiano:

1) riafferma la sua profonda convinzione che il trattato, per il quale il Governo italiano ha da anni esercitato ogni possibile sforzo in vista di una sua sollecita conclusione, costituisce una pietra miliare sulla via del disarmo, della distensione internazionale e della pace e rappresenta un contributo fondamentale per l'instaurazione di una nuova società internazionale basata sulla sicurezza dei popoli e sul progresso dell'umanità;

2) ritiene di dover sottolineare il proprio convincimento che i principi enunciati dalle clausole del preambolo del trattato circa l'impegno dei firmatari, conformemente allo statuto delle Nazioni Unite, ad astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, sono un presupposto inderogabile del trattato stesso e che il loro scrupoloso e generale rispetto costituisce un supremo interesse per tutti;

3) considera il trattato non come un punto di arrivo, ma solo come un punto di partenza verso quei negoziati in materia di disarmo, di usi pacifici dell'energia nucleare e di benefici derivanti dalle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare che il trattato stesso contempla per il suo naturale completamento e per la sua efficace esecuzione;

4) firma il trattato nella convizione che nulla in esso faccia ostacolo alle aspirazioni all'unificazione dei Paesi dell'Europa occidentale e alle giustificate aspettative che i popoli di tale regione ripongono negli sviluppi e nei progressi del processo unitario in vista della formazione di una entità europea;

5) esprime la convinzione che gli scopi del trattato di non proliferazione siano compatibili con le norme del trattato di Roma sull'Euratom;

6) prende atto della piena compatibilità del trattato con gli impegni di sicurezza esistenti;

7) prende atto che le inderogabili necessità di libertà delle ricerche scientifiche e tecnologiche non possono in alcun modo essere ostacolate dal trattato;

8) prende atto che i divieti degli articoli I e II del trattato, anche nello spirito generale del TNP, si riferiscono solo ai congegni nucleari esplosivi che non si differenzino dalle armi nucleari; e che pertanto il giorno in cui il progresso tecnologico consentirà lo sviluppo di congegni esplosivi pacifici differenziati dalle armi nucleari, verrà meno l'applicazione del divieto sulla loro fabbricazione e impiego;

9) in relazione alle disposizioni di cui all'art. III, paragrafo 4, del trattato, auspica che gli accordi ivi previsti, in materia di controlli, siano conclusi tra l'AIEA e l'Euratom sulla base del concetto di verifica. In attesa della conclusione dello accordo fra l'Euratom e l'AIEA, le intese intercorse, in materia di forniture, tra l'Euratom e i Governi firmatari del trattato, continueranno ad essere in vigore;

10) prende atto che nella lettera e nello spirito del trattato i controlli di cui all'art. III del trattato stesso sono destinati ad applicarsi soltanto al materiale fonte ed al materiale fissile speciale. Ritiene che le parole « materiale fonte » e « materiale fissile speciale » impiegate nel trattato vadano intese, salvo modifiche esplicitamente accettate dall'Italia, nel significato definito dall'attuale testo dell'art. XX dello statuto dell'AIEA;

11) interpreta le disposizioni dell'art. IX, paragrafo 3, del trattato, relativo alla definizione di Stato militarmente nucleare, nel senso che essa si riferisce esclusivamente ai cinque Paesi che hanno fabbricato o esploso un'arma nucleare o un altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967. Nessuna pretesa all'appartenenza a tale categoria, ed a alcun titolo, verrà riconosciuta dal Governo italiano ad altri Stati, firmatari o non firmatari del trattato;

12) dichiara sin d'ora, per l'eventualità in cui i Governi di Stati attualmente membri di Unioni di Stati firmassero e ratificassero il trattato in aggiunta al Governo dell'Unione stessa, di non poter riconoscere a tale firma e ratifica effetti giuridici, essendo esse già coperte dalla firma e dalla ratifica del Governo dell'Unione ».

Il trattato, ai sensi dell'art. IX, paragrafo 4, è entrato in vigore per l'Italia il 2 maggio 1975.

(6369)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cacc'e mmitte di Lucera » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Cacc'e mmitte di Lucera » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Cacc'e mmitte di Lucera »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cacc'e mmitte di Lucera » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cacc'e mmitte di Lucera » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

uva di Troia (localmente nota come Sumarello) dal 35 al 60%;

Montepulciano, Sangiovese e Malvasia nera di Brindisi, da soli o congiuntamente, dal 25 al 35%;

Trebbiano Toscano, Bombino bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente dal 15 al 30%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Lucera, Troia e Biccari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cacc'e mmitte di Lucera » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico intenso;
sapore: pieno, armonico con retrogusto caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Cacc'e mmitte di Lucera » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale della agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Acireale (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.769.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2838/M)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2847/M)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Campli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2860/M)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Scorrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2861/M)

Autorizzazione al comune di Duino-Aurisina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Duino-Aurisina (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2846/M)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Faenza (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 195.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2848/M)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2858/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2839/M)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 891.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2839/M)

Autorizzazione al comune di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Pavia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.248.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2840/M)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.706.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2841/M)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.313.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2842/M)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2843/M)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 60.920.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2844/M)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 226.425.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2845/M)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2849/M)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 686.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2850/M)

Autorizzazione al comune di Nichelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Nichelino (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 402.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2851/M)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.171.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2852/M)

Autorizzazione al comune di Biella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Biella (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2853/M)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.102.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2854/M)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.030.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2855/M)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.895.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2856/M)

Autorizzazione al comune di Rozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1975, il comune di Rozzano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2857/M)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 205, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Mascia Giuseppa nata Selloni è stato accolto.

(6511)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 25 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	657,80	657,80	658,40	657,80	657,95	657,90	657,75	657,80	657,80	657,80
Dollaro canadese	637,10	637,10	638,70	637,10	637,35	637,05	636,90	637,10	637,10	637,10
Franco svizzero	246,82	246,82	247 —	246,8	247,58	246,85	247,25	246,82	246,82	246,80
Corona danese	112,97	112,97	113,11	112,97	112,78	112,80	112 —	112,97	112,97	112,84
Corona norvegese	123,54	123,54	123,60	123,54	123,72	123,90	124 —	123,54	123,54	123,54
Corona svedese	155,95	155,95	156 —	155,95	156,02	156,05	156,25	155,95	155,95	155,95
Fiorino olandese	252,30	252,30	252,90	252,30	253,13	252,40	252,80	252,30	252,30	252,30
Franco belga	17,519	17,519	17,55	17,519	17,50	17,52	17,57	17,519	17,519	17,50
Franco francese	152,55	152,55	153 —	152,55	152,44	152,60	153 —	152,55	152,55	152,55
Lira sterlina	1433,70	1433,70	1435,50	1433,70	1434,16	1433,75	1433,80	1433,70	1433,70	1433,70
Marco germanico	260,42	260,42	260,60	260,42	260,42	260,40	260 —	260,42	260,42	260,40
Scellino austriaco	36,935	36,936	36,92	36,935	36,93	36,95	37,05	36,935	36,935	36,93
Escudo portoghese	25,40	25,40	25,50	25,40	25,25	25,40	25,38	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	11,359	11,359	11,36	11,359	11,34	11,35	11,39	11,359	11,359	11,35
Yen giapponese	2,22	2,22	2,25	2,22	2,218	2,22	2,2180	2,22	2,22	2,22

Media dei titoli del 25 luglio 1975

Rendita 5 % 1935	96,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,600
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	90,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,950
» 5,50 % » » 1968-83	81,350
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	81,425
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,625
» poliennali 7 % 1978	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1975

Dollaro USA	657,775
Dollaro canadese	637 —
Franco svizzero	247,035
Corona danese	112,42
Corona norvegese	123,77
Corona svedese	156,10
Fiorino olandese	252,55
Franco belga	17,544
Franco francese	152,775
Lira sterlina	1433,75
Marco germanico	260,21
Scellino austriaco	36,992
Escudo portoghese	25,39
Peseta spagnola	11,369
Yen giapponese	2,219

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 luglio 1975, relativi al giorno 21 luglio 1975, deve essere apportata la seguente rettifica: Corona svedese da Lit. *150,45* a Lit. *156,45*.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di fattorino nella carriera ausiliaria

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di fattorino nella carriera ausiliaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, in base alle norme previste dal regolamento organico del personale E.N.P.A.O., approvato con decreto interministeriale 28 settembre 1972.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla direzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche - Lungotevere Inventori, 88 - 00146 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, per gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di età (anni 32), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

g) il titolo di studio;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'indirizzo (domicilio o recapito) al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso ed il numero del codice postale;

l) di non essere stati destituiti o revocati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) il servizio eventualmente prestato presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Ente dopo il termine perentorio sopra indicato, anche se presentate agli uffici postali entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data dell'arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a preferenze a parità di punteggio complessivo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del comitato esecutivo.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

Gli esami consisteranno in una prova scritta (dettato) ed in una prova orale di cultura generale a livello di programma di licenza elementare.

Per lo svolgimento della prova scritta ed orale si osserveranno le norme di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 8.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti nelle prescritte forme attestanti il possesso degli eventuali titoli.

La presentazione di documenti compilati irregolarmente comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato direttivo dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, tenendo conto delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dell'Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per la eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità alla prova orale.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla direzione dell'Ente, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9 i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno produrre, altresì, i documenti necessari per provare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulta che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può costituire pregiudizio per la salute e per la sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) documento militare: copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare; oppure in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato fattorino in prova per un periodo di sei mesi durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Ente per il personale della carriera ausiliaria della stessa qualifica.

La nomina del vincitore che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumerà servizio con ritardo sul termine prefisso decorrerà agli effetti economici, dal giorno in cui assumerà servizio.

Il vincitore del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Ente non assuma servizio entro il termine stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina di cui al presente concorso.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il presidente: FRITTELLI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo da L. 700)

Alla direzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche - Lungotevere Inventori, 88 - 00146 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a un posto di fattorino nella carriera ausiliaria indetto da codesto Ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (1) . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

e) di non aver riportato condanne penali (3) . . .;

f) di essere in possesso della licenza elementare conseguita a . . . . presso la scuola . . . . . . in data . . . .;

g) di aver adempiuto agli obblighi di leva (4) . . .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (5) . . . . .;

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo.

Indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pure essendo stato dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

ALLEGATO *B*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alla prova scritta dopo l'ora indicata nella lettera di convocazione non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per la prova scritta ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su questo ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (buona copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno), nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

(6071)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici a posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che sette posti di operaio messi a concorso, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con decreto ministeriale 31 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973, registro n. 90, foglio n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 16 gennaio 1974, risultano disponibili, in quanto i candidati che hanno chiesto l'ammissione al concorso non sono risultati in possesso dei requisiti prescritti dal citato decreto ministeriale e sono stati, pertanto, esclusi, con relativo decreto, dal concorso stesso;

Considerato, inoltre, che alla data del presente decreto, risultano vacanti quattro posti nel ruolo del personale operaio della Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, per cui i posti da mettere a concorso sono complessivamente undici, di cui cinque per operai di 1ª categoria, specializzati; tre per operai di 2ª categoria, qualificati; tre per operai di 3ª categoria, comuni;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conti dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici a posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione:

A) Concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a cinque posti di operaio di 1ª categoria, specializzato, per le seguente qualifiche di mestiere: pittore e verniciatore posti uno, falegname lucidatore posti uno, elettricista telefonista posti uno, carpentiere in legno posti uno, elettricista posti uno.

B) Concorso, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a tre posti di operaio di 2ª categoria, qualificato, per le seguenti qualifiche di mestiere: imbianchino posti due, idraulico posti uno.

C) Concorso, mediante valutazione comparativa dei titoli, a tre posti di operaio di 3ª categoria, comune, per le seguenti qualifiche di mestiere: elettricista posti uno, muratore posti uno, falegname posti uno.

Art. 2.

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo di età è sempre limitato a cinque anni anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie di reduci o equiparate.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui al numero 1) si cumulano con quelle contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, nei confronti dei perseguitati politici, di coloro, cioè che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, fermo restando il limite massimo di età di anni 40;

5) il limite massimo di 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) il limite massimo di età è poi protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione, nei confronti degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 482 nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della medesima legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso, nei confronti:

a) dei candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che, alla data di scadenza del termine citato nella precedente lettera *a)*, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici (o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso).

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica al lavoro e al servizio connesso a ciascuna delle categorie di operai indicate nel precedente art. 1.

G) Adempimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico; coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d)* della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo, invece, delle domande presentate a mano al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1):

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) la categoria e la qualifica di mestiere (art. 1, lettera *A)*, lettera *B)* o lettera *C)* del presente bando), per cui intendono concorrere. Qualora i candidati intendano concorrere per tutte e tre le categorie (operaio specializzato, operaio qualificato ed operaio comune) e per diverse qualifiche di mestiere, nello ambito della stessa categoria, dovranno produrre distinte domande, una per ciascun concorso. Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il mestiere esercitato ed i precedenti servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche o presso enti pubblici o privati.

Infine, gli aspiranti ai posti di operaio di 3ª categoria, comune, di cui alla lettera *C)* del precedente art. 1, debbono indicare nella domanda ed allegare alla domanda stessa, ai fini della valutazione di merito, i titoli di cui al successivo art. 8;

m) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandate del reparto al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Del pari non si terrà conto delle domnande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al bando.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti ai posti di operaio di 1ª categoria, specializzato ed operaio di 2ª categoria, qualificato, nonchè per la valutazione dei titoli dei concorrenti ai posti di operaio di 3ª categoria, comune.

Art. 6.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato, per coloro che concorrono ai posti di operaio di 1ª categoria, specializzato, ed a quelli di operaio di 2ª categoria, qualificato, mediante l'esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico, che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare il possesso di una specifica capacità ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

La prova pratica, da determinarsi a giudizio della commissione, sarà comunicata agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

Art. 7.

La prova d'arte si svolgerà a Roma.

La data e la sede presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicate ai singoli candidati non meno di quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia in data recente (applicata su un foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e al rendimento dimostrati.

La prova non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sedici ventesimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazioni del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Il concorso a posti di operaio di 3ª categoria, comune, sarà effettuato, invece, a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli dei candidati.

A tale scopo, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i candidati, ai fini della valutazione di merito, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) certificato o stato di servizio con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se il candidato è già in servizio presso amministrazioni statali;

2) attestati professionali di datori di lavoro o di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa;

3) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o di aggiornamento per qualificazione professionale;

4) titoli di studio di cui il candidato è in possesso;

5) attestati di lavori eseguiti;

6) certificati attestanti le eventuali idoneità in precedenti concorsi statali o indetti da pubbliche amministrazioni non statali.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione di tali titoli, determinando in decimi i coefficienti relativi alla valutazione stessa.

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di ciascun candidato non potrà superare i dieci decimi.

I documenti ufficiali, in originale o in copia autentica, relativi ai titoli sopra indicati e non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 4 del presente decreto, gli eventuali titoli pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio di 1ª categoria, specializzato e di 2ª categoria, qualificato, compileranno le rispettive graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati nell'esecuzione dello esperimento pratico o prova d'arte.

La graduatoria generale di merito dei candidati che concorrono ai posti di operaio di 3ª categoria, comune, sarà formata, da parte della commissione, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto dai candidati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 10.

I candidati inclusi nella graduatoria generale di merito che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno presentare o spedire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine di quindici giorni i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale termine di quindici giorni, per gli aspiranti ai posti di operaio di 1ª categoria, specializzato ed a quelli di operaio di 2ª categoria, qualificato, decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato la prova d'arte, e per gli aspiranti ai posti di operaio di 3ª categoria, comune, dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito da parte dell'amministrazione.

Art. 11.

Le graduatorie generali di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione sospensiva dello accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico, comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta legale da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta legale, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati impiegati ed operai di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi, in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai in prova nel ruolo degli operai dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, con la categoria e la qualifica di mestiere, stabilite, rispettivamente, nelle lettere *A*), *B*) e *C*) dell'art. 1 del presente bando.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale.

I vincitori del concorso provenienti dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli operai in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori del consorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 213

ALLEGATO 1

Schema della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti . . di operaio di . . . categoria, per la qualifica di mestiere di . . . indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2) . . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito presso . . . ., in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . .;

7) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti:

1) . . . . .;
2) . . . . .;
3) . . . . .;
(eccetera)

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data . . . . .

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6294)

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica, ad un posto di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici della carriera ausiliaria dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1974;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1973 - Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato ad un posto di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici della carriera ausiliaria dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Licenza di scuola elementare.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto nazionale di geofisica si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto nazionale di geofisica dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'Istituto stesso, via Ruggero Bonghi, 11/*B*, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 7 del regolamento organico dell'Istituto nazionale di geofisica.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma, in luogo e data da destinare che saranno comunicate tempestivamente ai candidati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

La prova pratica consisterà nella scrittura sotto dettato di un brano, avente senso compiuto, di 20-30 righe a stampa, scelto dalla commissione e tratto da un testo letterario di facile comprensione.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Il concorrente vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nell'articolo medesimo.

Art. 9.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici della carriera ausiliaria dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 10.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 21 marzo 1973 già citato in premesse.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il direttore: CAPUTO

(5954)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1975, registrato **alla** Corte dei conti, addì 25 giugno 1975, registro n. 9, foglio n. 388, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a posti 25 (venticinque) di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 25 (venticinque) posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1975 citato nelle premesse è così composta:

Presidente:

De Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato.

Membri:

De Cesare prof. Giovanni, docente di diritto amministrativo, Università di Perugia;

Messinetti prof. Davide, docente di diritto civile, Università di Firenze;

Martorelli dott. Renato, dirigente generale A. C.;

Gizzi dott. Ercole, dirigente generale A. C.;

Segretario:

Capobianco dott. Vincenzo, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla relativa spesa di L. 500.000 occorrenti per il funzionamento della commissione si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1975
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 376

(6399)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1975, di nomina della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 ottobre 1974;

Vista la lettera in data 1° marzo 1975, con la quale il professor Aldo Sandulli ha fatto presente di non poter continuare, per sopravvenuti improrogabili impegni, ad assolvere le funzioni di membro di detta commissione esaminatrice;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del suddetto membro in seno alla commissione in parola;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 1655 in data 24 marzo 1975;

Decreta:

Il prof. Aldo Piras è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 ottobre 1974, in sostituzione del prof. Aldo Sandulli.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1975
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 226

(6326)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. **30.**

Aumento della partecipazione regionale al capitale della Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **23** *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 200 milioni a titolo di aumento della partecipazione della Regione al capitale della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria istituita con la legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, nonchè la spesa di lire 600 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.

Art. 2.

Gli oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge saranno imputati rispettivamente al cap. 4580 « Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria » per lire 200 milioni, al cap. 4590 « Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria » per lire 600 milioni del bilancio del corrente esercizio, e ad essi si farà fronte mediante prelievo per pari importo dallo stanziamento del cap. 4680 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » (n. 13 dello elenco n. 5 allegato al bilancio dell'esercizio 1975).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria

Perugia, addì 19 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 *aprile* 1975 (*atto n.* 1496) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 16 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. **31.**

Comunità montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea « E ». Approvazione statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo Statuto della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano — zona omogenea « E » — con sede in Spoleto nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 19 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1975 (atto n. 1507) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 19 maggio 1975.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 32.

Anticipazione per conto dello Stato alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di L. 50.000 per ciascun agente, per il periodo dal 1° luglio 1974 al 28 febbraio 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In previsione degli aumenti retributivi derivanti dall'applicazione del « protocollo di intesa » — ed in aggiunta alle anticipazioni già fatte per il periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974 in esecuzione della « soluzione ponte », per complessive lire 324.184.855 — è autorizzata l'ulteriore anticipazione per conto dello Stato, alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di lire 50.000 per ciascun agente, con riferimento al periodo 1° luglio 1974-28 febbraio 1975.

Detta somma, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del prestatore d'opera e del datore di lavoro, sarà erogata per il periodo anzidetto a favore degli agenti inclusi nell'elenco allegato alla presente legge (1).

Art. 2.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 216.125.000, si farà fronte con le disponibilità di cassa della Regione e con imputazione al cap. 4930 di nuova istituzione del bilancio dell'esercizio 1975, denominato « Anticipazioni per conto dello Stato, alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione, che applicano il contratto ANAC ».

E' istituito nella parte Entrata dello stesso bilancio il cap. 1180 denominato « Rimborso da parte dello Stato delle somme anticipate alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione, che applicano il contratto ANAC ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1975 (atto n. 1497) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 19 maggio 1975.

(1) Elenco non riprodotto. Il provvedimento interessa n. 570 agenti.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 33.

Norme per la promozione della pratica sportiva e l'incremento delle strutture e delle attrezzature sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria favorisce lo sviluppo delle attività sportive di base, in attuazione dell'art. 9 dello statuto ed in conformità degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente art. 1 la Regione assicura:

a) il concorso regionale al pagamento dei mutui contratti dai comuni singoli o associati, fino ad un massimo del 7 per cento annuo per trenta anni, sulla spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, lo ammodernamento degli impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive di base, a livello ricreativo ed amatoriale ivi compreso l'acquisto delle aree occorrenti;

b) il contributo fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni singoli o associati, per la dotazione di attrezzature sportive agli impianti già operanti ed a quelli di nuova costruzione;

c) contributi in misura non superiore a lire 8.000.000 annue per ciascuno degli enti od associazioni a carattere nazionale che svolgono attività di promozione sportiva o per il tempo libero, ancorchè non aventi personalità giuridica, per propagandare, diffondere ed incrementare attività motorie e discipline sportive di base, a livello ricreativo ed amatoriale;

d) concessione di garanzia fidejussoria a favore dei comuni singoli o associati per l'ammortamento dei mutui contratti al fine di realizzare gli interventi di cui al punto *a*), qualora gli stessi non siano in grado di offrire delegazione di propri cespiti a garanzia.

Art. 3.

Le domande, per usufruire delle provvidenze di cui al precedente art. 2, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno; quelle relative alle provvidenze di cui alle lettere *a*) e *d*) devono essere corredate da:

1) progetto di massima dell'opera comprendente:

a) l'indicazione dell'area prescelta in caso di nuove costruzioni o di ampliamento;

b) l'indicazione degli elementi tecnici e costruttivi, il preventivo sommario di spesa, il piano di finanziamento e la previsione dei tempi per la realizzazione dell'opera;

2) l'estratto del piano regolatore generale o del piano di fabbricazione con l'indicazione dell'area per le attrezzature sportive da realizzare e dell'ambito territoriale servito dalla struttura in progetto;

3) planimetria aggiornata dello stato di fatto delle costruzioni esistenti nell'ambito territoriale di cui sopra;

4) relazione attestante la validità tecnico-funzionale della opera e la sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti o in fase di attuazione, alla realtà impiantistica sportiva esistente sia a livello locale sia nella fascia dei comuni limitrofi all'area nella quale sarà situato il costruendo impianto.

Le domande relative alle provvidenze di cui all'art. 2, lettera *b*), devono essere corredate da un preventivo di spesa e da un piano di finanziamento.

Art. 4.

I comuni che intendono usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge istituiscono, con deliberazione del consiglio comunale, una consulta comunale per lo sport garantendo la rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e degli enti di promozione sportiva ed associazioni per il tempo libero.

La consulta provvede:

a) allo studio ed alla elaborazione dei programmi di costruzione degli impianti e della loro dotazione di attrezzature adeguate;

b) alla elaborazione di programmi, sentiti i comitati di quartiere ove esistenti, relativi alla utilizzazione degli impianti e dei servizi sportivi.

Art. 5.

I comuni singoli o associati ammessi ad usufruire delle provvidenze di cui al precedente art. 2, lettere *a*) e *b*), devono presentare, entro quarantacinque giorni dalla ammissione, i progetti esecutivi delle opere da realizzare.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 6.

Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, i comuni singoli o associati dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;

b) impegnarsi in modo formale a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendo preciso obbligo al tesoriere comunale;

c) impegnarsi formalmente ad iscrivere sui propri bilanci, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento.

Essi dovranno altresì produrre un'attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dai comuni inadempienti delle somme pagate dalla stessa in sostituzione dell'obbligato principale.

La giunta regionale sentita la commissione consiliare competente è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito ed in particolare con l'istituto di credito sportivo per la concessione ai comuni singoli o associati di mutui a tasso agevolato.

Art. 8.

Possono accedere ai contributi di cui all'art. 2, lettera *c*) gli enti od associazioni a carattere nazionale che svolgono la propria attività curando la promozione, l'organizzazione, la gestione di:

a) centri di formazione fisico-sportiva per i giovani e per gli adulti;

b) attività nel campo dello sport inteso come servizio sociale anche mediante piani di studio e sperimentazione;

c) centri di formazione di animatori sportivi da impegnare nelle attività previste alle lettere *a*) e *b*).

A tal fine gli enti e le associazioni di cui al precedente comma, dovranno allegare alla domanda di cui al precedente art. 3 il programma della loro attività per l'anno successivo.

Art. 9.

Presso la Regione è istituita la consulta regionale per lo sport composta da:

1) un membro della giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

2) cinque membri nominati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

3) un assessore per ognuna delle amministrazioni provinciali o suo delegato;

4) cinque rappresentanti dei comuni dell'Umbria designati dalla sezione regionale dell'ANCI, con voto limitato a tre;

5) un rappresentante di ciascuno degli enti o delle associazioni a carattere nazionale che svolgono attività di promozione sportiva o per il tempo libero, individuati con decreto del presidente della Regione, sentita la commissione consiliare per gli affari sociali, su designazione dei rispettivi comitati regionali;

6) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative designati dai rispettivi comitati regionali;

7) un rappresentante di ciascuna delle associazioni per il tempo libero, individuate con decreto del presidente della Regione, sentita la commissione consiliare per gli affari sociali, su designazione dei rispettivi comitati regionali;

8) un rappresentante designato dal comitato regionale del C.O.N.I.;

9) un rappresentante designato da ciascun provveditorato agli studi.

La consulta dura in carica per la durata della legislatura del consiglio regionale.

Un funzionario designato dalla giunta regionale esercita le funzioni di segretario.

Art. 10.

La consulta, sulla base delle proposte fornite dai comuni singoli o associati, nonchè delle domande e delle richieste pervenute, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, elabora il progetto del piano annuale degli interventi e dei finanziamenti. Il progetto di piano è approvato dal consiglio regionale.

Le provvidenze previste nel piano degli interventi e dei finanziamenti sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti di spesa:

1) per gli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *d*) i limiti di impegno, rispettivamente di L. 100.000.000 e L. 20.000.000 dall'anno 1976 al 2005 a carico dei bilanci regionali per i corrispondenti esercizi finanziari, e con imputazione, rispettivamente, al cap. 4511 di nuova istituzione denominato « Concorso regionale in annualità per trenta anni nel pagamento dei mutui per costruzione, ampliamento e ristrutturazione, ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico », e al cap. 4512 di nuova istituzione denominato « Garanzia fidejussoria della Regione a favore dei comuni singoli o associati sul pagamento dei mutui contratti per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico »;

2) per gli interventi di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), rispettivamente L. 30.000.000 e L. 50.000.000 annue a partire dal bilancio dell'esercizio corrente e con imputazione, rispettivamente al cap. 4513 di nuova istituzione denominato « Contributo regionale a favore dei comuni singoli o associati sulla spesa per la dotazione di attrezzature agli impianti sportivi » ed al cap. 2781 di nuova istituzione denominato « Contributi a favore di enti di promozione sportiva ed associazioni per il tempo libero per propagandare, diffondere ed incrementare attività motorie e discipline sportive di base ».

Agli oneri predetti si farà fronte per l'anno 1975 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 3130 elenco n. 4, voce n. 4 del bilancio 1975, e per gli anni successivi con gli ordinari mezzi di bilancio derivanti dal presumibile incremento delle entrate del fondo comune ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 12.

Norma transitoria

Le domande relative ai contributi di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*) dovranno essere presentate, per l'anno 1975 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'erogazione degli stessi contributi provvede, per lo stesso anno, la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 maggio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *aprile* 1975 (*atto n.* 1518) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 19 *maggio* 1975.

(5141)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752010)